

COPIA



COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27

del Consiglio comunale

Oggetto: **VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG-IS. ART. 105 DELLA L.P. 15/2015 DATATA LUGLIO 2016 PRIMA ADOZIONE.**

L'anno duemilasedici, addì **ventiquattro novembre, ore 20.30**, nella sala delle adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito, in **seduta ordinaria di SECONDA convocazione**, il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

CASAGRANDA MARCO
BATTAGLIA DEMETRIO
CASAGRANDA LORENZO
FONTANA MOYRA
MICHELI FULVIO
NONES MANUELA
PISETTA LARA
SILVESTRI STEFANO
VALENTINI ALESSANDRA
ZEKIRI JETMIRE

Sindaco

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
	X
	X
X	
X	

Assiste e verbalizza: dott. Roberto Lazzarotto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Pisetta Lara** nella sua qualità di **Assessore anziano**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto indicato.

Oggetto: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG-IS. ART. 105 DELLA L.P. 15/2015 DATATA LUGLIO 2016 PRIMA ADOZIONE.

Il relatore;

Il Comune di Lona Lases è dotato di Piano Regolatore Generale recentemente adeguato al nuovo PUP 2008 e ai provvedimenti attuativi della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1694 dd. 06 ottobre 2015;

Il P.R.G. in vigore è stato pure adeguato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 dd. 22 agosto 2008, avente per oggetto *"Piani regolatori comunali. uniformità ed omogeneità della pianificazione per il governo del territorio"* che ha comportato il sostanziale rifacimento delle cartografie urbanistiche con il sistema provinciale denominato "Prg-tools" su base catastale georeferenziata con possibilità di esportazione dei file SHP.

Il Comune di Lona-Lases è altresì dotato di Piano Regolatore Insedimenti Storici (PRG-IS) approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 570 del 22 marzo 2000 in adeguamento al PUP e agli indirizzi e criteri generali di pianificazione degli insediamenti storici, stabiliti dalla Giunta Provinciale con D.P.G. n. 2016 dd. 30.12.1992, ai sensi degli artt. 24 e 139 della L.P. 22/1991;

Ora, la nuova Legge Urbanistica provinciale n. 15/2015, prevede all'art. 105 il recupero degli insediamenti storici secondo nuove prospettive che ammettono, per una sola volta, la sopraelevazione negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, finalizzata al recupero dei sottotetti a fini abitativi;

Tale sopraelevazione è consentita nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, nel rispetto delle norme in materia di distanze, osservando l'allineamento verticale delle misure perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Da tale possibilità sono esclusi solamente gli edifici soggetti alla categoria del restauro.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (12 agosto 2015) e quindi entro il 12 agosto 2016, i Comuni hanno la possibilità di adottare una variante non sostanziale al PRG (art. 39 comma 2), per salvaguardare determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche;

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avviare una ricognizione del patrimonio edilizio storico, con particolare attenzione agli edifici vincolati con la categoria del risanamento conservativo, perché in difetto potrebbe essere richiesta la loro sopraelevazione di un metro, nei limiti sopra descritti. Tale possibilità è da riferirsi a tutto il patrimonio edilizio dell'insediamento storico, anche di carattere sparso, indipendentemente dalle previsioni del




PRG-IS e dalle specifiche indicazioni riportate sulle schede identificative dei singoli edifici;

La presente Variante datata luglio 2016, redatta dal dott. arch Talamo Manfredi, intende ratificare gli esiti della ricognizione che è stata condotta in maniera critica, nell'ottica del recupero di quanto più possibile, con attenzione da una parte alla salvaguardia dei caratteri tradizionali e architettonici degli edifici di maggiore pregio, favorendo, dall'altra, il recupero abitativo dei sottotetti, in sintonia con i nuovi obiettivi di risparmio di territorio e di contenimento delle espansioni mediante un riuso corretto e rispettoso degli insediamenti storici, introdotti dalla nuova legge urbanistica provinciale;

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la Variante non sostanziale al PRG-IS: ricognizione del patrimonio edilizio storico per la verifica di quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015, datata luglio 2016, acquisita al prot. n. 3657 dd. 11 agosto 2016, redatta dal dott. arch. Talamo Manfredi di Trento, nella stesura predisposta per la prima adozione da parte del Consiglio comunale, costituita dai sottoelencati elaborati:

1. Relazione illustrativa;

2. Cartografia informatizzata a base catastale:

Tavola n. 2 in scala 1:1.000 (Tavola degli interventi privati);

Tavola n. 3 in scala 1:1.000 (Tavola delle destinazioni pubbliche);

3. Fascicolo delle schede di sintesi informatizzate degli edifici destinati all'intervento di *risanamento conservativo* siti all'interno dei centri antichi di Lases, Lona e Piazzole, comprensive della documentazione fotografica originaria (scansione della documentazione cartacea oggi disponibile) e della nuova documentazione fotografica digitale 2016 nonché dei risultati della ricognizione riportati nella tabella di sintesi allegata (possibilità o meno di sopraelevazione ed eventuali vincoli riportati, scheda per scheda, nel nuovo quadro 15);

Visto l'art. 105 - Recupero degli insediamenti storici della L.P. 15/2015 che testualmente riporta:

"1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale

disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

2. I Comuni, con Variante al PRG ai sensi dell'art. 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.

3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge."

Visto il P.R.G.-I.S. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 570 del 22.03.2000, successivamente modificato con Varianti approvate con delibere di G.P. n. 316/2005, n. 994/2006 e n. 1694/2015;

Ritenuto, in sintonia con quanto stabilito dagli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 15/2015 adottare la Variante in oggetto e depositare la stessa a libera visione del pubblico negli uffici comunali per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su di un quotidiano locale, nell'albo pretorio e nel sito internet del Comune o nel sito del Consorzio dei Comuni trentini, dando atto che chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, entro il periodo di deposito, osservazioni nel pubblico interesse;

Visti gli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;

Preso atto che, relativamente alla proposta in atti, è stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 81 del T.U. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 5 Consiglieri votanti, palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare in prima adozione, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, la variante non sostanziale al PRG-IS: ricognizione del patrimonio edilizio storico per la verifica di quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015 del Comune di Lona-Lases, come redatta dal dott. arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico in Trento, datata luglio 2016, depositata al prot. n. 3657 dd. 11.08.2016 costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Relazione illustrativa;

2. Cartografia informatizzata a base catastale:

Tavola n. 2 in scala 1:1.000 (Tavola degli interventi privati);

Tavola n. 3 in scala 1:1.000 (Tavola delle destinazioni pubbliche);

3. Fascicolo delle schede di sintesi informatizzate degli edifici destinati all'intervento di *risanamento conservativo* siti all'interno dei centri antichi di Lases, Lona e Piazzole, comprensive della documentazione fotografica originaria (scansione della documentazione cartacea oggi disponibile) e della nuova documentazione fotografica digitale 2016 nonché dei risultati della ricognizione riportati nella tabella di sintesi allegata (possibilità o meno di sopraelevazione ed eventuali vincoli riportati, scheda per scheda, nel nuovo quadro 15);

2. Di disporre il dispositivo per 30 (trenta) giorni consecutivi della presente deliberazione con gli elaborati della Variante non sostanziale al PRG-IS: ricognizione del patrimonio edilizio storico per la verifica di quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015 del Comune di Lona-Lases, datata luglio 2016, sub prot. n. 3657 dd. 11.08.2016, negli uffici comunali, previo avviso da pubblicarsi sul B.U.R., su un quotidiano locale e sul sito web del Consorzio dei Comuni trentini, informando che chiunque può prenderne visione e nel periodo di deposito presentare osservazioni nel pubblico interesse;

3. Di trasmettere, contemporaneamente al deposito, copia della presente delibera e degli elaborati inerenti la "Variante non sostanziale al PRG-IS: ricognizione del patrimonio edilizio storico per la verifica di quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015 del Comune di Lona-Lases" datata luglio 2016 alla Comunità della Valle di Cembra e al Servizio competente in materia Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, ai fini delle valutazioni tecniche;

4. Si dispone la pubblicazione della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Allegati parte integrante: Variante non sostanziale al PRG-IS del Comune di Lona-Lases datata luglio 2016.

Documentazione approvata: =====

Il Segretario generale

f.to dott. Roberto Lazzarotto

IL PRESIDENTE

f.to Pisetta Lara

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni consecutivi, dal 03.12.2016

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to dott.Marco Galvagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

SI AVVERTE CHE

avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n. 3/L, nonchè
 - ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ex art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, ovvero
 - giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale
-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Lases, 10.01.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]
